

Titolare

**Nomina del responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del
Regolamento (UE) 2016/679**

Il Regolamento UE all'art. 4 paragrafo 8 definisce:

«responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento [...]

All'art. 28 comma 3 prevede:

[...] 3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. [...]

Si tenga sempre presente la differenza tra la figura di garanzia e controllo del **Responsabile della protezione dei dati**, da quella del **Responsabile del trattamento** che gestisce materialmente i dati.

1. I nuovi contratti

Dal 25 maggio 2018 quando l'impresa/azienda/professionista stipulerà un contratto di fornitura di servizi o beni in cui siano coinvolti i dati personali di cui sia titolare, dovrà prevedere un'apposita clausola contrattuale in cui si "nomina" il fornitore come "responsabile del trattamento" e gli si danno le "consegne" relative a questa nomina. Vediamo come potrebbe essere questa clausola:

Art. xx – Responsabile del trattamento

*Il fornitore con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell'art. 28 e seguenti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD - UE-2016/679), viene nominato "**Responsabile del trattamento**" dei seguenti dati personali che gli vengono o gli verranno consegnati dal titolare:*

Dettagliare i dati che vengono consegnati

Il fornitore nell'esecuzione del contratto e nello svolgimento della funzione di Responsabile del trattamento, dovrà applicare, in materia di riservatezza dei dati personali tutte le disposizioni del citato RGPD e del vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003), anche con riferimento alle norme sull'adozione di adeguate misure di sicurezza per prevenire la violazione o la perdita dei suddetti dati.

(Qualora il trattamento sia eseguito anche con modalità informatiche o telematiche)

Il titolare dei dati personali raccomanda in particolare al fornitore l'adozione delle misure minime di sicurezza previste nell'allegato b del Codice della privacy, fin quando rimarranno in vigore. Qualora i parametri di sicurezza ivi contenuti non dovessero essere applicati, previa diffida ad adempiere in 30 giorni, l'inadempimento potrà essere ragione di risoluzione del presente contratto.

[Denominazione o ragione sociale] rimane “proprietario” dei dati e titolare dei relativi trattamenti; anche qualora gli stessi dati siano, in virtù della fornitura, modificati o integrati e al termine del contratto gli stessi dovranno essere restituiti integralmente, nello stato di fatto dell’elaborazione fino a quel momento eseguita, e contestualmente distrutti in ogni copia dal fornitore.

(NB. Qui si potrebbe anche prevedere un periodo in cui il fornitore, dopo l’esecuzione del contratto, debba mantenere una copia di sicurezza dei dati, fin quando il nuovo responsabile o il titolare stesso non siano pienamente operativi).

Art. xx+1 – modalità del trattamento

[Denominazione o ragione sociale] assegna le seguenti linee guida ulteriori su cui basare il trattamento da parte del Responsabile:

- le categorie di interessati [dettagliare]
- la materia, la natura e la finalità del trattamento [dettagliare]
- gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento [dettagliare]

2. La “nota integrativa” per i contratti in essere, proposta dal titolare

E’ noto che l’art. 1418 del CC prevede che “**il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente**”.

Dal 25 maggio 2018 il Regolamento UE è una norma imperativa e se il contratto non rispetta le sue disposizioni si dovrà scegliere se “**risolvere consensualmente**” il contratto, se stipularne uno nuovo con la clausola vista al punto precedente o se semplicemente integrare quello vigente, con una nota integrativa. La nota integrativa è uno scambio di lettere e può avere inizio da uno o dall’altro contraente. Vediamo, se inizia il titolare, cosa potrebbe scrivere al fornitore.

Oggetto: *nota integrativa in materia di protezione dei dati, relativa alla fornitura [dettagliare]*

*In relazione alla fornitura in oggetto **[Denominazione o ragione sociale]**, ai sensi dell’art. 28 e seguenti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD - UE-2016/679), nomina **[inserire gli estremi del fornitore]** quale “Responsabile del trattamento” dei seguenti dati personali che gli sono stati consegnati o gli verranno consegnati:*

Dettagliare i dati che vengono consegnati

Codesto fornitore nell’esecuzione del contratto e nello svolgimento della funzione di Responsabile del trattamento, dovrà applicare, in materia di riservatezza dei dati personali tutte le disposizioni del citato RGPD e del vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003), anche con riferimento alle norme sull’adozione di adeguate misure di sicurezza per prevenire la violazione o la perdita dei suddetti dati.

(Qualora il trattamento sia eseguito anche con modalità informatiche o telematiche)

Il titolare dei dati personali raccomanda in particolare al fornitore l’adozione delle misure minime di sicurezza previste nell’allegato b del Codice della privacy, fin quando rimarranno in vigore. Qualora i parametri di sicurezza ivi contenuti non dovessero essere applicati, previa diffida ad adempiere in 30 giorni, l’inadempimento potrà essere ragione di risoluzione del contratto in oggetto.

[Denominazione o ragione sociale] rimane “proprietario” dei dati e titolare dei relativi trattamenti; anche qualora gli stessi dati siano, in virtù della fornitura, modificati o integrati e al termine del contratto gli stessi dovranno essere restituiti integralmente, nello stato di fatto dell’elaborazione fino a quel momento eseguita, e contestualmente distrutti in ogni copia dal fornitore.

(NB. Qui si potrebbe anche prevedere un periodo in cui il fornitore, dopo l’esecuzione del contratto, debba mantenere una copia di sicurezza dei dati, fin quando il nuovo responsabile o il titolare stesso non siano pienamente operativi).

[Denominazione o ragione sociale] assegna le seguenti linee guida ulteriori su cui basare il trattamento da parte del Responsabile:

- le categorie di interessati [dettagliare]
- la materia, la natura e la finalità del trattamento [dettagliare]
- gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento [dettagliare]

Qualora codesto fornitore non dovesse accettare queste nuove disposizioni di legge il contratto è fin d’ora nullo a norma del già richiamato art. 1418 del CC; si prega pertanto di restituire la presente nota, con un visto di accettazione e approvazione entro 10 giorni da oggi; in denegata ipotesi si provvederà di conseguenza.

Il titolare

Visto, per accettazione – data

Il fornitore/responsabile del trattamento

3. La “nota integrativa” per i contratti in essere, proposta dal fornitore.

Quando invece l’iniziativa viene assunta dal fornitore il procedimento potrebbe essere il seguente.

Oggetto: nota integrativa in materia di protezione dei dati, relativa alla fornitura [dettagliare]

In relazione alla fornitura in oggetto questa ditta/studio/impresa/società , ai sensi dell’art. 28 e seguenti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD - UE-2016/679), è già di fatto “Responsabile del trattamento” dei seguenti dati personali che gli sono stati consegnati dal titolare del trattamento destinatario della presente nota.

Dettagliare i dati che vengono consegnati

Già da ora la nostra ditta/studio/impresa/società nell’esecuzione del contratto e nello svolgimento di fatto della funzione di Responsabile del trattamento, applica, in materia di riservatezza dei dati personali tutte le disposizioni del citato RGPD e del vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003), anche con riferimento alle norme sull’adozione di adeguate misure di sicurezza per prevenire la violazione o la perdita dei suddetti dati.

[Denominazione o ragione sociale] rimane “proprietario” dei dati e titolare dei relativi trattamenti; anche qualora gli stessi dati siano, in virtù della fornitura,

modificati o integrati e al termine del contratto gli stessi saranno restituiti integralmente, nello stato di fatto dell'elaborazione fino a quel momento eseguita, e contestualmente distrutti in ogni copia dal fornitore.

(NB. Qui si potrebbe anche prevedere un periodo in cui il fornitore, dopo l'esecuzione del contratto, debba mantenere una copia di sicurezza dei dati, fin quando il nuovo responsabile o il titolare stesso non siano pienamente operativi).

Fin d'ora questa ditta/studio/impresa/società accetta di essere nominata Responsabile del trattamento e di applicare le nuove disposizioni di legge comunitarie e il vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003); propone pertanto a codesta ditta/studio/impresa/società di ratificare "espressamente" questa funzione di fatto già rivestita, sottoscrivendo per accettazione copia della presente, restituendola ai nostri uffici.

In denegata ipotesi continueremo i trattamenti di dati personali con le modalità esposte, fin quando codesta ditta/studio/impresa/società non assumerà esplicite determinazioni, che non potranno comunque prevedere l'applicazione dell'art. 1418 del CC, in quanto ci siamo completamente adeguati alle norme richiamate.

Il fornitore/Responsabile del trattamento

Visto, per accettazione – data

Il titolare